

N. 00194/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01552/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS- del 2014, proposto da -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Stefano Guarnaschelli, Caterina Bersani, e Irio Fabio Milla, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Milano, via Spartaco, 19;

contro

l'Istituto comprensivo di Settimo Milanese - scuola secondaria di primo grado -OMISSIS-, il Consiglio di classe della Classe 1[^] - Sez. D, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, presso la quale *ope legis* domiciliario in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento,

previa misura cautelare,

- del documento di valutazione del minore ricorrente, relativo al primo quadrimestre per l'anno scolastico 2013/2014, come predisposto dal consiglio di classe, nella parte in cui riguarda le valutazioni nelle seguenti materie di studio: Inglese 5, Francese 5, Matematica 5, Scienze 4, Arte e immagine 5, e del relativo verbale del Consiglio di classe;
- del piano didattico personalizzato;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato o consequenziale, e, in particolare, delle valutazioni (scritte e orali) sostenute dall'alunno, nonché dei relativi voti assegnati e giudizi adottati dai docenti di riferimento e, segnatamente:
 - della prova di ingresso di grammatica in data 12-9-2013 (punti 23/45);
 - della verifica sulle tre coniugazioni in data 21-10-2013 (punti 18/50);
 - della verifica di grammatica in data 2-12-2013 (voto 5 +);
 - del tema in classe in data 13-1-2014 nella parte in cui viene attuata la valutazione della correttezza sintattica con votazione 5/6;
 - del test di ingresso in data 13-9-2013 (non valutato in quanto l'alunno non è riuscito a eseguire gli esercizi);
 - della verifica di aritmetica in data 17-10-2013 (voto 4);
 - della verifica sulle quattro operazioni in data 15-11-2013 (voto 5);
 - della verifica sui grafici in data 27-11-2013 (voto 4);
 - della verifica sulle espressioni in data 10-11-2013 (voto 5+);
 - della verifica di scienze in data 10-1-2014 (voto 4);
 - della verifica in data 29-1-2014 sull'elevamento a potenza (voto 5);
 - della verifica di geometria in data 28-3-2014 (voto 5);
 - della verifica di scienze in data 16-1-2014 (voto 4);

- della verifica di lingua francese del 30-10-2013 (voto 4 nella parte relativa alla “conoscenza uso strutture”);
 - della verifica di lingua francese del 17-1-2014 (voto 4/non sufficiente);
 - della verifica di lingua francese del 21-2-2014 (giudizio gravemente insufficiente);
 - della verifica di tecnologia - disegno del 12-11-2013 (voto 5)
 - della verifica di disegno del 25-3-2014 (voto 5);
- nonché per la condanna delle amministrazioni intimare all’adozione integrale ed effettiva delle procedure e degli accorgimenti di cui alla legge 170/2010;
- nonché per la condanna al risarcimento dei danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

Visti gli atti della causa;

Visto l’art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1, 2 e 5;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2014 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Parte ricorrente impugna gli atti in epigrafe con ricorso notificato il 7 maggio 2014 e depositato il 16 maggio 2014, affidandolo al seguente motivo, contenente plurime censure.

Violazione degli articoli 3, 34 e 38 della Costituzione, 2, 3, e 5 della legge 170/2010, 10 del DPR 1226/2009, 4, comma 2, del DPR

275/1999, e del DM 12 luglio 2011, n. 5669; carenza di istruttoria. L'istituto scolastico non avrebbe fornito gli ausili previsti dalla normativa in vigore per i portatori di disturbi specifici di apprendimento (da ora innanzi: DSA), previsti direttamente dalla legge 170/2010 anche a prescindere dalla predisposizione del piano didattico personalizzato (da ora innanzi: PDP), che sarebbe stato predisposto con ritardo rispetto al termine massimo previsto dalla normativa, e comunque in maniera inadeguata e sulla base di un'istruttoria carente, anche con riferimento alla mancata interazione con la famiglia nella elaborazione del PDP.

Tanto premesso parte ricorrente chiede l'annullamento degli atti di valutazione impugnati, nonché il risarcimento dei danni, da liquidare in via equitativa in misura non inferiore ad euro 10.000,00, da devolvere in favore di un'associazione di supporto a minori affetti da DSA.

Si è costituito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, spiegando difese nel merito, e chiedendo.

Con ordinanza cautelare 7 giugno 2014, n. 748, sul presupposto che *«...il piano didattico personalizzato risulta, allo stato, comunque essere stato redatto, e che ad esso l'amministrazione scolastica è tenuta a dare pieno ed integrale adempimento, come pure è tenuta a dare pieno ed integrale adempimento alle previsioni normative inerenti la tutela degli alunni affetti da DSA...»*, e che *«...essendo l'anno scolastico ormai giunto al termine, una pronuncia di accoglimento cautelare avrebbe l'effetto di sospendere l'efficacia del piano didattico personalizzato che, benché da parte ricorrente ritenuto insufficiente, costituisce comunque - allo stato - strumento per poter descrivere gli ausili a vantaggio del minore di cui si tratta...»*, questa Sezione III ha rigettato la domanda

cautelare, fissando per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 7 ottobre 2014.

All'udienza pubblica del 7 ottobre 2014 la causa è stata trattata e trattenuta per la decisione; in tale sede, la difesa di parte ricorrente ha dichiarato sussistere ancora interesse a ricorrere, sia per la domanda annullatoria che per quella risarcitoria, precisando che il minore ricorrente è stato promosso alla classe successiva.

DIRITTO

Preliminarmente, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile nella parte in cui impugna atti noti a parte ricorrente già in data precedente al giorno 8 marzo 2014, sessantesimo giorno antecedente alla notifica del ricorso.

Nella citata ordinanza 748/2014 è stato in proposito dato atto che «...*parte degli atti in epigrafe appaiono essere stati tardivamente impugnati...*», senza che, sul punto, le parti abbiano poi dedotto alcunchè.

Nel resto, la domanda annullatoria contenuta in ricorso è fondata.

Le peculiarità della normativa inerente i DSA rendono opportuno ricostruire il quadro normativo applicabile alla vicenda oggetto di giudizio.

Innanzitutto, la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante *Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*, all'art. 5, rubricato *Misure educative e didattiche di supporto*, sancisce il diritto degli studenti con diagnosi di DSA a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica, diritto cui è correlato, ai fini della sua realizzazione, l'obbligo delle istituzioni scolastiche di garantire sia l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con metodi di insegnamento tagliati sulle esigenze e caratteristiche dell'alunno, che l'introduzione di strumenti

compensativi e misure dispensative, che forme di verifica e di valutazione adeguate alla situazione dell'alunno; l'art. 7 di tale legge rinvia quindi ad un decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'individuazione delle misure educative e didattiche di supporto di cui all'articolo 5, comma 2, nonché delle forme di verifica e di valutazione di cui all'articolo 5, comma 4.

Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 luglio 2011, n. 5669, in adempimento a quanto disposto dal citato art. 7 della legge 170/2010, si è stabilito:

- all'art. 1, rubricato *Finalità del decreto*: «*Il presente decreto individua, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della Legge 170/2010, le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici, le misure educative e didattiche di supporto utili a sostenere il corretto processo di insegnamento/apprendimento fin dalla scuola dell'infanzia, nonché le forme di verifica e di valutazione per garantire il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (di seguito "DSA"), delle scuole di ogni ordine e grado del sistema nazionale di istruzione e nelle università*»;
- all'art. 3, rubricato *Linee guida*: «*Gli Uffici Scolastici Regionali, le Istituzioni scolastiche e gli Atenei, per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto, tengono conto delle indicazioni contenute nelle allegate Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, che sono parte integrante del presente decreto*»;
- al comma 1 dell'art. 4, rubricato *Misure educative e didattiche*: «*Le Istituzioni scolastiche, tenendo conto delle indicazioni contenute nelle allegate Linee guida, provvedono ad attuare i necessari interventi pedagogico-didattici per il successo formativo degli alunni e degli studenti con DSA, attivando percorsi di didattica individualizzata e personalizzata e ricorrendo a strumenti compensativi e misure dispensative*»;

- all'art. 5, rubricato *Interventi didattici individualizzati e personalizzati*: «La scuola garantisce ed esplicita, nei confronti di alunni e studenti con DSA, interventi didattici individualizzati e personalizzati, anche attraverso la redazione di un Piano didattico personalizzato, con l'indicazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative adottate».

Quindi, nelle *Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento*, parte integrante, secondo il citato art. 3, del DM 5669/2011, si legge:

- al paragrafo 3.1: «Le attività di recupero individualizzato, le modalità didattiche personalizzate, nonché gli strumenti compensativi e le misure dispensative dovranno essere dalle istituzioni scolastiche esplicitate e formalizzate, al fine di assicurare uno strumento utile alla continuità didattica e alla condivisione con la famiglia delle iniziative intraprese. A questo riguardo, la scuola predisponde, nelle forme ritenute idonee e in tempi che non superino il primo trimestre scolastico, un documento che dovrà contenere almeno le seguenti voci, articolato per le discipline coinvolte dal disturbo: • dati anagrafici dell'alunno; • tipologia di disturbo; • attività didattiche individualizzate; • attività didattiche personalizzate; • strumenti compensativi utilizzati; • misure dispensative adottate; • forme di verifica e valutazione personalizzate. Nella predisposizione della documentazione in questione è fondamentale il raccordo con la famiglia, che può comunicare alla scuola eventuali osservazioni su esperienze sviluppate dallo studente anche autonomamente o attraverso percorsi extrascolastici»;

- al paragrafo 6.5: «...La famiglia: (...) condivide le linee elaborate nella documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati ed è chiamata a formalizzare con la scuola un patto educativo / formativo che preveda l'autorizzazione a tutti i docenti del Consiglio di Classe - nel rispetto della privacy e della riservatezza del caso - ad applicare ogni strumento compensativo e

le strategie dispensative ritenute idonee, previste dalla normativa vigente, tenuto conto delle risorse disponibili...».

Da tale quadro normativo deriva che la Scuola deve, in raccordo con la famiglia, predisporre un piano, condiviso con la famiglia, di misure che tendano a garantire il diritto dell'alunno affetto da DSA ad un'istruzione che gli consenta di avere eguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità in ambito sociale e professionale rispetto ad ogni altro soggetto.

Tanto premesso in ordine al quadro giuridico applicabile alla vicenda, è fondata la censura secondo cui il PDP sarebbe stato predisposto sulla base di un'istruttoria carente con riferimento alla mancata interazione con la famiglia nella elaborazione del PDP.

Parte ricorrente afferma che solo nel mese di marzo sarebbe stato predisposto il PDP, che, a tenore del citato paragrafo 3.1 delle linee guida, avrebbe dovuto essere predisposto entro il primo trimestre dell'anno scolastico.

L'Avvocatura erariale afferma in proposito (memoria depositata il 30 maggio 2014, pag. 3) che il Consiglio di classe aveva provveduto alla redazione del PDP già in data 19 novembre 2013, depositandone copia (*sub* 3 in data 28 maggio 2014); sul punto parte ricorrente controdeduce con memoria depositata il 22 luglio 2014, affermando che, a tenore del verbale del Consiglio di classe del giorno 11 marzo 2014, tale PDP non fosse comunque ancora stato consegnato alla famiglia, e ribadendo la sua inadeguatezza.

Il Collegio ritiene, ai fini del decidere, necessarie alcune precisazioni.

1. La documentazione che esplicita e formalizza le attività di recupero individualizzato, le modalità didattiche personalizzate, nonché gli strumenti compensativi e le misure dispensative, può

assumere (ma, ai sensi dell'art. 5 del DM 5669/2011 e del paragrafo 3.1 delle allegate linee guida, non è detto che assuma) la forma del PDP; da ora innanzi, per comodità espositiva, ci si riferirà al PDP, intendendo però ricomprendere in tale locuzione anche la documentazione che non assuma la forma di PDP.

2. Come condivisibilmente dedotto dalla difesa erariale, il PDP è espressione di discrezionalità tecnica (memoria depositata il 30 maggio 2014, pag. 6); ciò in quanto adottato all'esito di una valutazione riservata dall'ordinamento ad un organo collegiale, il cui giudizio riflette specifiche competenze solo da esso possedute, peraltro similmente al PEI – piano educativo individualizzato, previsto dall'art. 12, comma 5, della legge 104/92, per gli alunni portatori di disabilità (sul punto, la sentenza di questa Sezione III 7 maggio 2014, n. 1174).

Ciò però non implica che l'Amministrazione scolastica possa redigere il PDP prescindendo dagli apporti della famiglia dell'alunno minorenne.

Sotto tale punto di vista, le linee guida allegate al DM 5669/2011 non lasciano spazio a dubbi, laddove affermano che «...*Nella predisposizione...*» della documentazione che esplicita e formalizza le attività di recupero individualizzato, le modalità didattiche personalizzate, nonché gli strumenti compensativi e le misure dispensative «...*è fondamentale il raccordo con la famiglia...*» (paragrafo 3.1), e che «...*La famiglia: (...) condivide le linee elaborate nella documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati ed è chiamata a formalizzare con la scuola un patto educativo / formativo che preveda l'autorizzazione a tutti i docenti del Consiglio di Classe - nel rispetto della privacy e della riservatezza del caso - ad applicare ogni strumento compensativo e*

le strategie dispensative ritenute idonee, previste dalla normativa vigente, tenuto conto delle risorse disponibili...» (paragrafo 6.5).

3. Da ciò discendono diversi ordini di conseguenze.

3.1. In primo luogo, la scuola deve adottare il PDP all'esito di un'istruttoria in cui deve essere coinvolta la famiglia sin dall'inizio del procedimento teso alla adozione del PDP, le linee del PDP devono essere condivise e la famiglia deve autorizzare l'applicazione di ogni strumento compensativo e delle strategie dispensative indicate nel PDP.

Ciò non implica che la scuola sia tenuta ad adottare le soluzioni prospettate dalla famiglia, ma impone che debba tenerne conto; ciò si traduce nell'obbligo di esplicitare, nel corpo del PDP o dell'atto di approvazione di questo, l'iter logico che abbia portato a determinate soluzioni e nel motivare adeguatamente circa le ragioni per cui si sia, eventualmente, ritenuto di non accogliere le soluzioni prospettate dalla famiglia.

3.2. In secondo luogo, la predisposizione del PDP, perché questo possa avere efficacia, deve essere effettuata prima possibile e comunque – secondo il citato paragrafo 3.1 – entro il primo trimestre dell'anno scolastico.

Sul punto, è appena il caso di evidenziare come – in base al citato paragrafo 6.5 – il PDP debba essere tempestivamente reso noto alla famiglia, che deve autorizzare l'applicazione di ogni strumento compensativo e delle strategie dispensative, evidentemente prima della loro applicazione.

Fatte tali precisazioni, la circostanza che il PDP fosse o meno stato redatto nella seduta del Consiglio di classe del 19 novembre 2013, non ha alcuna rilevanza, atteso che i genitori del minore ricorrente

non risultano aver preso parte alla sua predisposizione, né che l'Istituto scolastico resistente abbia considerato (al limite per disattenderle) le indicazioni proposte dalla famiglia, né che la famiglia abbia autorizzato l'applicazione di ogni strumento compensativo e delle strategie dispensative indicate nel PDP.

Infatti:

a) il PDP depositato dall'Avvocatura erariale, predisposto nel corso della seduta del Consiglio di classe del 19 novembre 2013, non reca le firme dei genitori del minore ricorrente, nemmeno per presa visione e/o copia;

b) parte ricorrente ha depositato in atti (allegato al ricorso *sub* 12) la copia della raccomandata spedita in data 27 febbraio 2014, con cui chiedeva all'Istituto scolastico resistente «...*che sia redatto con urgenza dai docenti/Consiglio di Classe un Percorso Personalizzato in cui siano indicati gli strumenti compensativi, le misure dispensative, le strategie didattiche/metodologiche di supporto, le forme di verifica e di valutazione adeguate alle sue necessità formative, da applicare per favorire il successo scolastico di nostro figlio...*»;

c) parte ricorrente ha depositato in atti (allegato al ricorso *sub* 2) la copia della nota dell'Istituto scolastico resistente, a firma del coordinatore di classe «...*per il consiglio di classe...*» datata 12 marzo 2014, in cui si legge «...*Si allega PDP...*».

Tale complesso di circostanze prova che, quanto meno fino al 12 marzo 2014, la famiglia non avesse conoscenza del PDP adottato il 19 novembre 2013, e, conseguentemente, che non vi è stata né partecipazione della famiglia del minore ricorrente alla sua predisposizione, né autorizzazione della famiglia alle misure dal PDP previste, da ciò derivando anche l'illegittimità degli atti di valutazione

impugnati (limitatamente, secondo quanto anticipato, a quelli resi noti a parte ricorrente a correre dal giorno 8 marzo 2014).

La domanda annullatoria deve quindi essere accolta, relativamente al PDP ed agli atti impugnati resi noti a parte ricorrente successivamente al giorno 8 marzo 2014, che devono quindi essere annullati.

Dall'effetto conformativo discendente dalla presente pronuncia consegue l'obbligo dell'Istituto scolastico resistente di provvedere alla redazione di nuovo PDP per l'anno scolastico 2013/2014 ed alla rivalutazione – sulla base del nuovo PDP – delle prove relative alle valutazioni annullate, senza che ciò implichi la ripetizione, da parte del minore, delle relative prove e senza che dalle nuove valutazioni possa derivare un esito peggiorativo delle precedenti valutazioni.

A seguire, deve essere rigettata la domanda risarcitoria, non avendo parte ricorrente fornito alcun parametro plausibile per poter liquidare il danno.

Parte ricorrente chiede infatti di «... *Disporre il risarcimento del danno conseguente all'illegittima condotta dell'istituto resistente da quantificarsi in via equitativa, ma che si ritiene congruo indicare in un importo non inferiore a E 10.000,00, da devolvere a un'associazione di supporto ai minori affetti da DSA, che ci si riserva di indicare...*».

In via generale, ai fini della valutazione circa l'esistenza di un danno risarcibile, occorre accertare, sotto il profilo oggettivo, l'esistenza di una condotta, di un danno ingiusto, e del nesso di causalità che deve legarli; sotto il profilo soggettivo, l'attribuibilità psicologica al soggetto agente (a titolo di dolo o colpa) della condotta che ha dato origine al danno.

Sul versante probatorio, incombe sul danneggiato l'onere di fornire la prova del danno, quanto meno mediante allegazione di precise circostanze di fatto (*ex plurimis*, Cons. Stato, Sez. IV, 15 dicembre 2011, n. 6598), dell'attribuibilità psicologica al soggetto agente, e (ai fini della determinazione del *quantum*) della sua quantificazione, almeno mediante allegazione di fatti da cui ricavare l'importo da risarcire (Cons. Stato, Sez. V, 17 ottobre 2008, n. 5098; TAR Lazio – Roma, Sez. III, 1 agosto 2008, n. 7803).

Con riferimento al caso di specie, premesso il richiamo alla condivisibile giurisprudenza secondo cui anche il danno morale deve essere oggetto di prova da parte del danneggiato (*ex plurimis*, Cass. civ., SU, 11 novembre 2008, n. 26972; Cass. civ., Sez. VI, ord. 24 settembre 2013, n. 21865; Cass. civ., Sez. lavoro, 14 maggio 2012, n. 7471; TAR Lazio – Roma, Sez. III, 3 gennaio 2014, n. 48), l'onere di quantificare il danno incombente sulla parte che richiede il risarcimento in via equitativa si esplica nell'onere di fornire al Giudice, oltre la prova dell'esistenza del danno, anche quanto meno i parametri attraverso cui il Giudice possa liquidarlo, non potendosi rimettere al Giudice tale individuazione.

In proposito, la Corte di cassazione ha avuto modo di affermare come si possa «...*far ricorso alla liquidazione in via equitativa, quando sussistano i presupposti indicati dall'art. 1226 c.c., solo a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata e pur sempre sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione...*» (Cass. civ., Sez. I, 15 febbraio 2008, n. 3794), e che, per poter liquidare il danno con valutazione equitativa è indispensabile che il Giudice dia conto delle ragioni per le quali non è stato possibile l'accertamento puntuale del pregiudizio subito dalla parte «...*e che, comunque, la parte*

stessa fornisca tutti gli elementi indispensabili ad offrire parametri plausibili di quantificazione...» (Cass. civ., Sez. I, 26 novembre 2008, n. 28226).

Nel caso di specie parte ricorrente non ha formulato alcun parametro plausibile utile alla liquidazione del danno, non essendo a tale scopo sufficiente l'apodittica indicazione di un «...importo non inferiore a E 10.000,00...»; in proposito, è il caso di ricordare come la Corte di cassazione ritenga sussistere il vizio di omessa motivazione della sentenza «...anche quando sia reso impossibile il controllo del criterio logico in base al quale egli [il Giudice del merito] ha affermato il proprio convincimento; e, perciò, sussiste quando detto giudice si sia limitato ad affermazioni apodittiche non corredate dall'indicazione degli elementi a sostegno della decisione...» (Cass. civ., Sez. I, 26 marzo 2012, n. 4783); e, con particolare riferimento alla liquidazione del danno in via equitativa, abbia ritenuto sussistere tale vizio laddove il Giudice del merito si sia limitato «...a postulare l'esistenza di un danno alla società per poi apoditticamente quantificarlo in via equitativa...» (Cass. civ., Sez. I, 26 novembre 2008, n. 28226).

Da tali ragioni il rigetto della domanda risarcitoria.

La parziale soccombenza reciproca costituisce motivo per la compensazione integrale delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione III), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: a) in parte dichiara irricevibile ed in parte accoglie la domanda annullatoria, secondo quanto in motivazione; per l'effetto, annulla il piano didattico personalizzato relativo al minore per l'anno scolastico 2013/2014, nonché gli atti impugnati resi noti a parte ricorrente dal giorno 8 marzo 2014; b) rigetta la domanda risarcitoria.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'art. 52, commi 1,2 e 5 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di diffusione del provvedimento, all'annotazione di cui ai commi 1,2 e 5 della medesima disposizione.

Così deciso in Milano nelle camere di consiglio del giorno 7 ottobre 2014 e del giorno 15 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Antonio De Vita, Primo Referendario

Diego Spampinato, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/01/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)